



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF190

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>NOVITÀ ATTESE PER LIMITE CONTANTI E SANZIONI MANCATO USO DEL POS</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 14 e 15 D.L. COLL APROVATO SALVO INTESE - D.LGS. N. 231/2007; D.L. 179/2012; D.LGS. 218/2017; D.LGS. N. 90/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>25/10/2019</b>

*Sintesi: il Decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (approvato salvo intese) prevede:*

- l'abbassamento dal 1.1.2020 del limite dei contanti da 3.000 a 2.000 € e a dal 1.1.2022 un ulteriore abbassamento a 1.000 €
- l'introduzione a partire dal 1.1.2020 di specifiche sanzioni in caso di mancata accettazione di pagamento tramite Pos.

## NUOVO LIMITE CONTANTI

Il Decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (approvato "salvo intese") prevede l'abbassamento da 3.000 del limite relativo ai **trasferimenti di denaro contante**:

- a **2.000** dall'1.1.2020 e fino al 31.12.2021
- a **1.000** a partire dal 1.1.2022.

PERIODO	LIMITE	PERIODO	LIMITE
dal 26/12/2002 al 29/04/2008	12.500	dal 6/12/2011 al 31/12/2015	1.000
dal 30/04/2008 al 24/06/2008	5.000	dal 1/01/2016 al 31.12.2019	3.000
dal 25/06/2008 al 30/05/2010	12.500	<b>Dal 1.1.2020 al 31.12.2021</b>	<b>2.000</b>
dal 31/5/2010 al 12/08/2011	5.000	<b>Dal 1.1.2022</b>	<b>1.000</b>
dal 13/08/2011 al 5/12/2011	2.500		

In sostanza al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento (bonifici bancari, utilizzo di carte di credito o Pos, ecc.), l'art. 49 D.lgs. 231/07 ha previsto un limite all'utilizzo del contante.

In particolare i trasferimenti fisici **"in contanti"**:

- ✓ per qualsiasi causa (es.: pagamenti di fatture, finanziamenti, pagamento dividendi, ecc.)
  - ✓ tra 2 o più soggetti diversi di qualsiasi natura (persone fisiche, società, enti non commerciali, ecc.)
- dal 1.1.2020 non possono essere pari o superiori a 2.000 €. (1.000 € dal 1.1.2022).



**N.B.:** il divieto scatta già per importi uguali a €. **2.000**; il trasferimento in contanti è ammesso fino a €. **1.999,99**.

## CONDIZIONI NECESSARIE

**SOGGETTI DIVERSI:** affinché sussista violazione il trasferimento deve avvenire

- tra soggetti **diversi** ("costituenti distinti centri di interesse" - GdF Circ. 83607/2012)
- diversi da Istituti bancari, Poste italiane e Istituti di moneta elettronica (IMEL).

### Esempio

Il divieto:

- non trova applicazione ai "passaggi" tra la sfera aziendale (o professionale) e quella privata dell'imprenditore (o professionista); quest'ultimo potrà prelevare senza limiti dalla cassa aziendale (o dello studio professionale)
- trova applicazione nei passaggi tra la società (inclusa la Srl unipersonale) ed il socio (anche unico) o amministratore (in quanto soggetto giuridico diverso dalla società)

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

SOGGETTI DIVERSI	PAGAMENTO IN CONTANTI ULTRASOGLIA	Rif.
socio e società cui partecipa	è vietata qualsiasi operazione: di conferimento di capitale; di finanziamento; di pagamento di dividendi; ecc.	Nota MEF del 12/06/2008
società dello stesso gruppo		
familiari	è vietato	

STESSO CENTRO DI INTERESSI	PAGAMENTO IN CONTANTI ULTRASOGLIA	Rif.
coniugi in comunione legale	ammesso (i beni si considerano "di proprietà della comunione familiare, della quale entrambi i coniugi hanno la gestione")	GdF Circ. 83607/2012

**PRELIEVI E VERSAMENTI IN C/C:** non vi sono limiti per le operazioni in contanti "allo sportello" (bancario o postale). È dunque sempre possibile:

- ✓ prelevare denaro per importo superiore a € 2.000 (la violazione si configura invece nell'eventuale successivo passaggio del contante ad altro soggetto diverso)
- ✓ versare contanti per importi superiori a € 2.000 (anche per effettuare bonifici in contanti)
- ✓ e ciò anche se avviene tra "soggetti diversi".

**Esempio**

E' il caso di operazione effettuata:

- su un C/C cointestato (marito versa sul C/C cointestato con la moglie, anche in separazione dei beni)
  - dal soggetto che ha la "delega" ad operare sul conto (padre che versa sul C/C intestato al figlio; amministratore che versa/preleva a valere sul C/C della società).
- In tali casi, infatti, le parti sono già state identificate dalla banca (e l'operazione è comunque "tracciabile").

**CAUSA DEL TRASFERIMENTO - IRRILEVANTE:** non sono rilevanti le ragioni che hanno determinato il pagamento in contanti; il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il pagamento si riferisce.



**Mera detenzione:** trasferimento va inteso a titolo definitivo, e non quale mera detenzione per conto di terzi. A titolo di esempio, l'amministratore di società che preleva € 2.500 di contanti dalla cassa:

- a) per versarli in banca: non sarà sanzionabile (non vi è alcun animus possidendi)
- b) a titolo di compenso mensile: sarà sanzionabile.

In relazione poi alle imprese "porta-valori", sono applicabili disposizioni antiriciclaggio particolari.

**TRASFERIMENTI FRAZIONATI**

La limitazione riguarda

- il valore "complessivo" oggetto di trasferimento
- estendendosi alle c.d. "operazioni frazionate", cioè ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, quale ne sia la causa/titolo.

**Frazionamento lecito:** Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.



**Faq Mef:** è stato precisato che il termine "complessivamente" va riferito al valore da trasferire. In linea generale, il divieto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un'unica soluzione di contante al portatore di importo pari o superiore a € 2.000, ancorché:

- il trasferimento sia eseguito tramite una sola "specie" di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);
- o il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento.

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

### SANZIONI

Il DL Collegato prevede poi una **rimodulazione delle sanzioni** previste dal D.Lgs. 90/2017 (con la reintroduzione di una sanzione parametrata all'entità dell'utilizzo del contante eccedente il limite):

Sanzioni per violazioni commesse	Utilizzo contante e titoli al portatore (sia per chi consegna che per chi riceve il pagamento)	Comunicazione infrazioni uso del contante
Dal 1/01/2020 al 31/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dall'1% al 40% dell'importo trasferito;</li> <li>✓ dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000 con l'importo <b>minimo pari a € 2.000.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione</li> <li>✓ con il <b>minimo di € 2.000.</b></li> </ul>
Dal 1/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dall'1% al 40% dell'importo trasferito;</li> <li>✓ dal 5% al 40% dell'importo trasferito se superiore a € 50.000 con l'importo <b>minimo pari a € 1.000.</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione</li> <li>- con il <b>minimo di € 1.000.</b></li> </ul>

Sanzione minima: attualmente è pari a €. 3.000 (aumentata a €. 15.000 per utilizzi di contante > €. 250.000).

### SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO CON ILPOS

In relazione all'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un POS da parte dei soggetti passivi Iva si sono succedute nel tempo diverse disposizioni legislative che possono essere così riassunte:

EXCURSUS NORMATIVO	
<b>Art. 15 del D.L. 179/2012</b>	Ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014, che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i soggetti con attività di vendita di prodotti/prestazione di servizi, anche professionali,</li> <li>- sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.</li> </ul>
<b>Art. 1 c. 900 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)</b>	Ha proceduto ad apportare le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ha esteso l'obbligo a tutti i commercianti (anche all'ingrosso) ed ai professionisti</li> <li>▪ ha imposto l'obbligo di accettare pagamenti anche mediante carte di credito (oltre che di debito), tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica</li> <li>▪ ha soppresso il riferimento a eventuali importi minimi ed al fatturato dell'anno precedente, delegando a successivi DM attuativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le agevolazioni per contenere le commissioni interbancarie</li> <li>✓ le disposizioni di carattere sanzionatorio.</li> </ul> </li> </ul>
<b>D.Lgs. 218/2017</b>	Ha dato parzialmente attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, in quanto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ha stabilito l'importo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carte di credito e debito</li> <li>▪ ma non quello delle sanzioni destinate ai soggetti individuati dal suddetto D.L. 179/2012 che rifiutano il pagamento tramite POS.</li> </ul>

In conclusione, allo stato dell'arte, mancavano gli interventi legislativi relativi al regime sanzionatorio.

A tal fine il DL Collegato prevede che a partire del **1° luglio 2020**, nel caso di:

- mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento
- si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
  - ✓ **a €. 30**
  - ✓ aumentata del **4% del valore della transazione** per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

#### Esempio

Un esercente si rifiuta di incassare la merce venduta a mezzo carta di credito/bancomat per un importo di €. 10; l'esercente sarà sanzionato con: €. 30 + (4% x 10) = **€. 30,4**.



**Nota:** Il DL Collegato alla Manovra 2020 rimodula anche il dettato normativo dell'art. 15, co. 4 del D.L. 179/2012, al fine di estendere anche alle carte di credito quanto già previsto per le carte di debito.

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it